

# Non più semplici dilettanti

**Con i recenti interventi legislativi, le Associazioni Sportive Dilettantistiche sono di fatto parificate alle federazioni sportive. Ecco le principali novità.**



**I**l sistema sportivo italiano sta vivendo, ormai da qualche anno, un periodo di forte rinnovamento e di importanti cambiamenti. Grazie a questo momento positivo, le Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno acquisito pari dignità e agiscono a pieno titolo con gli altri soggetti tradizionalmente protagonisti dello sport: federazioni sportive, discipline associate, atleti e tecnici. Di fondamentale importanza è stata l'entrata in vigore della normativa prevista dall'art. 90 della legge N. 289 del 27/12/2002 con le modifiche apportate dalla legge 128/04. Grazie a questa legge le Associazioni Sportive Dilettantistiche escono da una situazione di incertezza del quadro normativo che ha caratterizzato gli anni passati

e possono finalmente agire, anche a livello fiscale, con maggiore serenità.

Procederemo, pertanto, ad una breve analisi della normativa in vigore e delle principali innovazioni da questa introdotte alla disciplina delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

## Statuto e agevolazioni

Affinché le Associazioni Sportive Dilettantistiche possano avvalersi delle agevolazioni previste oggi dal quadro normativo, è necessario che l'Atto Costitutivo e lo Statuto rivestano la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata e contengano tutta una serie di clausole previste dall'art. 90 comma

17 della L.289/02 e dall'art. 4-bis del D.L.72/04.

In particolare l'art.90, comma 17, della L.289/02 stabilisce che le società e associazioni sportive dilettantistiche debbano indicare nella denominazione o ragione sociale la finalità sportiva. Ciò significa che vi è l'obbligo di modificare la denominazione o ragione sociale inserendo la specificazione di Associazione Sportiva Dilettantistica o, in forma abbreviata, A.S.D..

Per quanto riguarda, invece, la forma giuridica che tali associazioni possono assumere la normativa prevede:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto

to privato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

## Senza scopo di lucro

Sempre con riferimento all'art. 90 comma 17 della L.289/02 è inoltre stabilito:

a) Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) l'obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità ana-

loghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) una disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto - per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti - per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) l'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) la libera eleggibilità degli organi amministrativi, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e forme di pubblicità delle convocazioni

assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) l'intrasmissibilità della quota associativa, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

## Costituite con atto scritto

L'art. 4-bis del D.L. 72/04 ha, inoltre, modificato il comma 18 dell'art.90 della L.289/02 stabilendo che la società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale e che nello Statuto devono essere espressamente previsti, oltre alla denominazione come sopra specificato:

1) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

2) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

3) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Infine ricordiamo che l'art. 18-bis Stabilisce il divieto per gli Amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina

*Dott. Fabio Massimi  
(Commercialista esperto in  
associazionismo sportivo)*

